



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO CANI E GATTI RANDAGI SU TUTTO IL TERRITORIO DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto il controllo sul territorio aziendale del randagismo mediante il Servizio di Accalappiamnto dei cani e gatti randagi, la consegna degli animali alle Strutture di Ricovero, previa effettuazione delle profilassi previste, secondo le norme stabilite dallo schema di Convenzione allegato.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di anni cinque, decorrenti dall'effettivo inizio del servizio, per un importo presunto annuo di Euro 39.480,00, IVA esclusa.

L'Azienda Sanitaria Provinciale si riserva, comunque, la facoltà di una proroga tecnica, agli stessi prezzi, patti e condizioni vigenti alla scadenza, in attesa dell'espletamento della nuova gara.

E' escluso il rinnovo tacito.

ART. 3 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio dovrà essere garantito tutti i giorni dell'anno, compresi i festivi, per 24 ore giornaliere.

E' fatto divieto assoluto di sospendere o interrompere il Servizio anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale o quando siano in atto controversie con l'Amministrazione, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla Legge.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Il Servizio dovrà essere così svolto:

- a) la ditta aggiudicataria dovrà provvedere, su segnalazione del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale, all'accalappiamento dei cani e gatti randagi che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, nell'ambito di tutto il territorio provinciale e successiva consegna ai canili comunali;
- b) la cattura dei cani e dei gatti dovrà avvenire con mezzi idonei atti ad evitare sofferenze o maltrattamenti degli animali;
- c) il mezzo di trasporto utilizzato dovrà essere idoneo all'uso e debitamente autorizzato;
- d) le richieste per la cattura dovranno essere effettuate esclusivamente su disposizione del Servizio Veterinario Competente.
- e) il trasferimento dei cani presso il Canile Convenzionato con l'Ente dovrà avvenire negli

orari di apertura e, comunque, entro 48 ore dalla cattura.

Al controllo per l'accertamento della regolare esecuzione del Servizio verrà delegato il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale.

ART. 5 – PERSONALE IMPIEGATO

I nominativi del personale impiegato per l'espletamento del Servizio appaltato devono essere indicati in apposito elenco da trasmettere prima dell'inizio del Servizio e, comunque, ogni volta che intervengono variazioni.

L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE – ASSICURAZIONE

Sono a carico dell'impresa:

a) le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli obblighi inerenti ai contratti di lavoro. La ditta dovrà applicare nei confronti del personale dipendente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. applicabili ai sensi dell'Articolo 2070 c.c. Vigenti nelle località in cui si svolgono le prestazioni;

b) l'obbligo di predisporre un piano di sicurezza ai sensi del D. Lgs. N° 626/94; L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona declina qualsiasi responsabilità per danni causati a persone e/o a cose per l'espletamento del Servizio.

Pertanto, la ditta aggiudicataria deve essere munita di valida copertura assicurativa che copra i rischi RCT, con massimale almeno di Euro 200.000,00 e copia della polizza dovrà essere prodotta al momento della stipula del contratto ed allegata al medesimo.

ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'Articolo 113 del Decreto Legislativo N° 163/2006 e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento, ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché all'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'Articolo 75 del Decreto Legislativo N° 163/2006 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'impresa aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o ai suoi incaricati.

ART. 8 - FUNZIONARI CONSEGNATARI E CONTROLLI

Il controllo del corretto espletamento del servizio è affidato al Dirigente del Servizio

Veterinario "A" - Sanità Animale.

ART. 9 -RESPONSABILITA' DELLA DITTA APPALTATRICE

E' posto a carico dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza del personale, delle persone addette e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

La ditta appaltatrice sarà sempre direttamente responsabile dell'attività epletata.

La ditta stessa dovrà , in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e alla sostituzione delle parti ed oggetti danneggiati.

ART. 10 – CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI – FATTURAZIONE PAGAMENTI

L'Azienda Sanitaria Provinciale, dietro presentazione di regolari fatture, pari all'importo mensile (1/12 del valore annuale del Servizio), emetterà, entro novanta giorni, il mandato di pagamento a favore della ditta, fatta salva, da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale medesima, l'applicazione di eventuali ritenute ai sensi dei precedenti articoli.

In caso di ritardato pagamento di quanto dovuto gli interessi decorreranno solo dopo che siano trascorsi novanta giorni dalla messa in mora dell'Azienda da parte del creditore ai sensi dell'Articolo 1219 c.c. Comma 1.

Il saggio di interessi dovuto dall'Azienda, in caso di ritardato pagamento, è solo quello legale.

Il suddetto termine di novanta giorni è interrotto qualora sopravvengano richieste di chiarimento da parte del Servizio Veterinario o in caso di contestazioni.

Si precisa che l'Azienda Sanitaria Provinciale provvederà al pagamento delle sole prestazioni eseguite in conformità al presente Capitolato.

ART. 11 – REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo dell'appalto e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione.

ART. 12 – CESSIONE DEI CREDITI

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

I crediti derivanti dal contratto, ai sensi dell'Articolo 117 del decreto Legislativo N° 163/2006, sono cedibili nell'assoluto rispetto della Legge 21 Febbraio 1991, N° 52.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate solo a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilità all'Azienda Sanitaria Provinciale, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice e saranno efficaci ed opponibili qualora l'Azienda Sanitaria Provinciale non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso, l'Azienda Sanitaria Provinciale cui sarà notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente appaltatore in base al contratto con questo stipulato.

ART. 13 - SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nel rispetto di quanto stabilito dall'Articolo 118 del Decreto Legislativo N° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'affidatario è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto.

In caso di subappalto, l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, lo stesso prezzo risultante dall'aggiudicazione.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

ART. 14 - RECESSO

L'Azienda Sanitaria Provinciale ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle prestazioni eseguite, senza dovere riconoscere altro ulteriore compenso, risarcimento o indennizzo.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 15 giorni, decorsi i quali l'Azienda Sanitaria Provinciale prenderà in consegna il servizio ed effettuerà il collaudo definitivo.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'Articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, N° 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato della prestazione ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi dallo scioglimento del contratto.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

L'Azienda Sanitaria Provinciale ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione delle prestazioni;

- b) inadempimento alle disposizioni del direttore delle esecuzioni del contratto ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione delle prestazioni da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo del contratto;
- h) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni.

ART. 17 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in conseguenza dell'applicazione, esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente Capitolato e del conseguente contratto è competente esclusivamente il Foro di Crotone.

ART. 18 – SPESE DEL CONTRATTO

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto (contratto, registro, tasse ed imposte presenti e future, ecc.) ad eccezione dell'IVA.

ART. 19 – ELEZIONE DOMICILIO

La ditta appaltatrice si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Azienda Sanitaria Provinciale invierà, notificherà, comunicherà qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale inerente il rapporto contrattuale, con espresso esonero dell'Azienda Sanitaria Provinciale da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti dipendenti da qualsiasi causa.

ART. 20 – ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

La ditta dichiara di accettare espressamente ed incondizionatamente le condizioni di gara innanzi richiamate che si intendono inderogabili.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

**REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE**

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ACCALAPPIAMENTO DEI CANI RANDAGI E LA CATTURA DEI GATTI – TRA
L’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE E LA DITTA**

NELLA PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Articolo 1

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, rappresentata dal _____, _____, per la lotta al randagismo dei cani ed il controllo della popolazione felina, da effettuarsi in ottemperanza alla L.R. 41 del 05/05/90, modificata ed integrata dalla L.R. 4/2000 ed alla L. 14/08/1991, n° 281, in conformità della determina N° _____, si avvale delle prestazioni della Ditta _____ Rappresentata dal Sig.

_____ per l’affidamento del
**SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO DEI CANI E LA CATTURA DEI GATTI
RANDAGI**

Articolo 2

La Ditta _____ provvederà a propria cura e spese alla cattura dei cani segnalati.

Il Servizio dovrà essere eseguito nel territorio dei Comuni che appartengono all’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone e ne garantirà nell’immediato il ricovero ed il mantenimento dei cani accalappiati,.....

Nei Comuni che non hanno attivato il canile, il servizio dovrà essere effettuato nei casi di urgenza che saranno dettati dal Servizio Veterinario.

Per le operazioni di cui sopra la Ditta _____ si avvale di Operatori alle proprie dipendenze opportunamente addestrati e con attrezzature idonee.

Il trasporto dei cani presso i canili sanitari convenzionati dovrà essere effettuato a cura e spese della ditta _____ con automezzi appositamente autorizzati ed adibiti esclusivamente a tale uso.

Articolo 3

La cattura dei gatti dovrà essere effettuata solo su esplicita richiesta del Servizio Veterinario esclusivamente nei casi di animali traumatizzati o a scopo sterilizzazione (L.281/91 art. 1 c. 8).

Il trasporto sarà effettuato sempre su indicazione del Servizio Veterinario presso struttura da convenire.

Articolo 4

La ditta compie il servizio d'accalappiamento dei cani su disposizione del Servizio Veterinario.

Le operazioni di cattura dovranno essere eseguite con mezzi idonei, puliti e in ogni modo senza causare sofferenze agli animali.

L'uso del cappio dovrà essere limitato a quegli animali che manifestano una spiccata aggressività.

Il vano degli automezzi predisposto ad accogliere gli animali, dovrà essere pulito e disinfettato dopo ogni trasporto.

Articolo 5

In regime di normalità operativa la ditta s'impegna a comunicare, telefonicamente e tramite fax, l'orario d'intervento, ai Comuni interessati in modo che questi ultimi possano garantire la presenza di un Vigile Urbano o di un addetto comunale.

La Ditta s'impegna ad intervenire anche nei casi di urgenza notturna e/o festiva.

I tempi d'intervento per i cani gravemente traumatizzati non dovranno superare i 60 minuti dalla chiamata.

Le urgenze sono disposte esclusivamente dal Medico Veterinario in servizio o in reperibilità al momento della chiamata.

La ditta _____, si impegna, altresì a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni variazione di recapito telefonico e di fax.

Articolo 6

I cani accalappiati dovranno essere fotografati sul luogo della cattura ed immediatamente condotti presso il canile sanitario di competenza e/o nel caso di animali da sottoporre a cure immediate, presso un ambulatorio veterinario il cui titolare abbia manifestato l'intenzione alla cura.

Dell'avvenuta consegna di ogni singolo cane, dovrà essere redatto apposito verbale che comprenda:

1. Copia richiesta di accalappiamento;
2. Dati segnaletici dell'animale (mantello, sesso, taglia, ecc. ecc.);
3. Indicazione della zona in cui l'animale viene prelevato.

Copia di tale verbale dovrà essere trasmessa, al più presto e comunque non oltre le quarantotto ore, al Servizio Veterinario della sede territoriale competente e al comune interessato.

Articolo 7

La ditta, si impegna altresì, ad effettuare su emissione di Ordinanza dei Sindaci dei Comuni interessati e previo accordo con il Servizio Veterinario, il reinserimento sul territorio di quei cani che vengono accalappiati al solo scopo della sterilizzazione.

Tempi e modalità esecutive dovranno essere concordate con il Servizio Veterinario.

Articolo 8

ONERI DI CONVENZIONE

Sono a carico della Ditta _____ il personale, le attrezzature, gli automezzi ed ogni altro materiale necessario ad effettuare l'accalappiamento dei cani e la

cattura dei gatti nonché gli oneri previdenziali ed eventuali polizze assicurative del personale e degli automezzi.

Sono altresì a carico della Ditta _____ ogni responsabilità per violazioni di legge e risarcimento danni provocati a persone o cose nell'espletamento del servizio di accalappiamento dei cani e/o gatti.

Articolo 9

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, per il servizio di accalappiamento dei cani e per la cattura dei gatti, corrisponderà alla Ditta _____ la somma forfetaria fissa mensile di € _____ oltre iva.

Tale importo è comprensivo anche degli interventi effettuati d'urgenza e nei giorni festivi.

Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura.

Articolo 10

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha decorrenza dal _____ ed ha validità di anni _____.

La presente convenzione, potrà, in ogni modo, essere revocata in qualsiasi momento e senza preavviso per inadempienza o per gravi violazioni alle leggi vigenti in materia di protezione degli animali.